

Deontologia Professionale del Geologo

Compensi e vidimazione della parcella professionale

Dott. Geol. Fabrizio Vagni

Lunedì 9 Dicembre 2019

Villa Comunale - Via Marco Tullio Cicerone 31- Frosinone



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Nuovo Codice Deontologico 2019

Circolare n. 433 del 25/03/2019

- Il Codice Deontologico stabilisce le norme di comportamento che il geologo è tenuto ad osservare nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con i colleghi e con gli altri professionisti. Le norme specificano i doveri e le responsabilità del geologo nei confronti della collettività e dell'ambiente, necessari per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.
- Sebbene il Codice non abbia forza di legge, l'inosservanza delle sue norme comporta la responsabilità di ordine disciplinare. La violazione del Codice sarà pertanto perseguita dall'Ordine di appartenenza tramite i propri Consigli di Disciplina.

RIVALUTARE IL RUOLO SOCIALE DEL PROFESSIONISTA



ANTI SCIENZA
ANTI MERITO
ANTI ISTITUZIONI
FAKE NEWS
WEB TUTTOLOGI
CORRUZIONE
BUROCRAZIA
RACCOMANDAZIONE
MASSIMO RIBASSO
Poco Controllo Tecnico



ESPLETATORE DI PRATICHE BUROCRATICHE

PREPARAZIONE
TECNICA - APC



QUALITÀ DELLA
PRESTAZIONE



EQUO
COMPENSO



ETICA -
DEONTOLOGIA



AUTOREVOLEZZA
INDIPENDENZA



Codice Deontologico Art. 7

Articolo 7 – Il decoro professionale

- Il decoro del professionista consiste essenzialmente: nella compostezza ed esaustività della presentazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità; nella disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; nell'organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; nella cura della sollecitudine degli interventi; nella disponibilità di mezzi e strutture per l'aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente; nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con la committenza e con enti ed istituzioni private e pubbliche e con il pubblico in genere; nell'indipendenza intellettuale; nella promozione della professione; **nel rifiuto di compensi non adeguati al livello della prestazione.**

Accettare compensi non adeguati è una Violazione Deontologica

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

FROSINONE

IMPIEGATI

MAGGIO 2016

	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.	6° liv.	7° liv.	Quadri
A-Elementi retributivi mensili								
Minimo	840.36	983.22	1.092.46	1.176.51	1.260.52	1.512.63	1.680.71	1.680.71
Scatti biennali (2 scatti)		16.44	17.98	19.24	20.92	25.70	27.88	27.88
Ind. contingenza	512.87	516.43	519.16	521.25	523.35	529.63	533.82	533.82
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33
Indennità di funzione								140.00
Elemento Variabile della Retribuzione(1)								
Premio di Produzione	177.91	207.28	230.10	249.88	275.44	331.44	363.51	363.51
TOTALE "A"	1.541.47	1.733.70	1.870.03	1.977.21	2.090.56	2.409.73	2.616.25	2.756.25
B-Oneri aggiuntivi								
Festività mediamente coincidenti con la domenica (n.2)	10.28	11.56	12.47	13.18	13.94	16.06	17.44	18.38
4 Novembre	5.14	5.78	6.23	6.59	6.97	8.03	8.72	9.19
Tredicesima mensilità	129.31	145.44	156.88	165.87	175.38	202.15	219.47	231.22
Premio annuo	128.45	144.58	156.01	165.01	174.51	201.29	218.61	230.36
Indennità di trasporto	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41
Premio Fedeltà	25.69	28.92	31.20	33.00	34.90	40.26	43.72	46.07
TOTALE "B"	328.28	365.69	392.20	413.06	435.11	497.20	537.37	564.63
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (29,86%)	558.31	626.88	675.50	713.73	754.17	868.01	941.67	991.61
Inail (0,722%)	13.50	15.16	16.33	17.26	18.24	20.99	22.77	23.98
TOTALE "C"	571.81	642.04	691.83	730.99	772.41	889.00	964.44	1.015.59
Indennità sostitutiva di mensa (3)	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
Trattamento fine rapporto	148.28	165.29	177.35	186.83	196.86	225.11	243.38	255.77
Rivalutazione T.F.R. (1,500000%)	8.90	9.92	10.64	11.21	11.81	13.51	14.60	15.35
Indennità diverse (Prev. Complementare 50%, Dieria 50%, Ind. non limitazione orario di lavoro 25%)	18.02	20.27	21.86	23.12	24.44	28.18	30.59	32.23
Contributo contrattuale previdenza complementare	8.80	10.30	11.44	12.32	13.20	15.84	17.60	17.60
COSTO MEDIO MENSILE (2)	2.757.56	3.079.20	3.307.35	3.486.74	3.676.39	4.210.57	4.556.23	4.789.42
RETRIBUZIONE MENSILE (A)	1.541.47	1.733.70	1.870.03	1.977.21	2.090.56	2.409.73	2.616.25	2.756.25
RETRIBUZIONE ORARIA (A:173)	8.91	10.02	10.81	11.43	12.08	13.93	15.12	15.93
COSTO MEDIO ORARIO	21.12	23.58	25.33	26.70	28.15	32.24	34.89	36.68

Art. 13

Gli onorari minimi a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora

Il professionista oltre a non avere un incarico continuativo ha altri costi:
 Studio (affitto, utenze, ..)
 Commercialista
 Pubblicità
 APC
 Assicurazione RC

II

Verso il futuro

L'Economia

L'INCHIESTA



**PARTITE
IVA
IL NUOVO
QUARTO
STATO**

di **Francesco Nicodemo**

L.R. 6/2019 Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali

Art. 2 Equo compenso e clausole vessatorie

1. La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, garantiscono, nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi conferiti a professionisti, il diritto all'equo compenso nonché contrastano l'inserimento di **clausole vessatorie**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e in particolare dall'articolo 19 quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e successive modifiche

Anticipo Spese
Compensi
condizionati

L.R. 6/2019 Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali

Art. 3 Tutela delle prestazioni professionali in fase di presentazione alla pubblica amministrazione di istanza autorizzativa o d'istanza a intervento diretto

1. La presentazione alla pubblica amministrazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza a intervento diretto, prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità...

L.R. 6/2019 Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali

Art. 4 Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell'opera professionale, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 **secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione**, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento.
2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione viene effettuata dagli uffici interessati del procedimento amministrativo.
3. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

Codice Deontologico Art. 17

D.L. 1/2012 art. 9
D.M. 140/2012

D.M. 17 giugno
2016 D.Lgs
50/2016

Il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme – individuale, societaria o associata – determina i propri compensi nel rispetto del complesso delle vigenti disposizioni normative – parametrando questi ultimi alla natura, alle caratteristiche, all'importanza, all'urgenza, al pregio, alla difficoltà ed alla complessità dell'attività – e **comunica al cliente i compensi preventivati**, tenendo conto di ogni onere.


Il geologo può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito esclusivamente nei particolari casi consentiti dalle vigenti disposizioni normative. (*casi definiti all'art. 18*)

Articolo 17 – Parametri tariffari

Nella determinazione dei compensi professionali il geologo deve attenersi a quanto stabilito dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006; al principio di adeguatezza di cui all'art. 2233 comma 2 Codice Civile e, comunque, al complesso delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia. La tariffa professionale approvata con D.M. 18.11.1971 e s.m.i. e la tariffa in materia di LL.PP. approvata con D.M. 4.04.2001 per la parte applicabile ai geologi, costituiscono legittimo ed oggettivo elemento di riferimento tecnico-professionale nella considerazione, determinazione e definizione dei compensi tra le parti.

Codice Civile art. 2233

- Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
- In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
-



Nella versione 2019 del Codice Deontologico scompare il riferimento diretto all'art. 2233 del C.C.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 – Art. 9

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

- 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
- 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante ...(D.M. 140/2012)
- 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 art. 1

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni

- 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
- 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 art. 34

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni

Art. 34

Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
- b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
- c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»;
- d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 – Art. 9 Comma 4

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

- 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto ((obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,)) al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente ((obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,)) con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

art. 1, comma 150, della Legge
del 4 agosto 2017 n.124

Codice Deontologico Art. 19

Articolo 19 – Definizione degli incarichi – Responsabilità

Il geologo deve evitare qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa.

Il geologo deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nell'osservanza del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferiti, utilizzando lettere di incarico e/o forme di convenzione sottoscritte dalle parti.

Il geologo assume la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli e copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto o da svolgere.

LIQUIDAZIONE E VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE????

- Ha un senso la liquidazione della parcella da parte dell'Ordine? Dato che la normativa assegna al Giudice il compito di determinare i compensi dei professionisti sulla base del DM 140/12
- Ha un senso la vidimazione della parcella da parte dell'Ordine? Dato che le tariffe minime sono state abolite
- In merito è stato richiesto un parere al CNG

PARERE CNG del 13/10/2017

Parere sulla necessità di vidimazione/liquidazione delle parcelle nelle procedure di recupero del credito

- In assenza di tariffe obbligatorie (che avrebbero reso non necessario il parere dell'Ordine per la determinazione dell'ammontare delle spese e delle prestazioni ex art. 633, comma 1°, parte finale, del codice di procedura civile) ed al di là delle recentissime novità normative introdotte dall'art. 1, comma 150, della Legge del 4 agosto 2017 n.124 in materia di preventivo di massima accettato dal cliente, sembra potersi affermare, secondo recente giurisprudenza di merito (si veda decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 13 gennaio 2016), che ai fini della ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c., il professionista è tenuto ad offrire in prova l'accordo sul compenso concluso con il cliente, eventualmente assistito dal preventivo redatto, oppure, **in mancanza**, la parcella opinata dal proprio Ordine di appartenenza.

Bozza Parcella con vidimazione

Relazione Geologica (importo preconcordato preventivo n. xx del xx.xx.2018)	€ 2'000.00
EPAP (2% su € 2.000)	€ 40.00
Spese per indagini Geognostiche (fattura XXXX.srl n. xx del xx.xx.2018)	€ 1'000.00
Imponibile IVA	€ 3'040.00
IVA 22%	€ 668.80
Ritenuta d'acconto (20% su € 2.000)	-€ 400.00
Tassa di vidimazione (2,5% su € 2.000)	€ 50.00
Totale pagamento	€ 3'358.80

D.M. 140/2012
D.M. 17/6/2016
Ex Tariffario

Codice Deontologico Art. 21

Articolo 21 – Cointeresse

Il rapporto con il committente impone al geologo, tanto individuale che socio o associato, un comportamento improntato alla massima chiarezza, lealtà, correttezza, diligenza e sollecitudine.

Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle prestazioni:

quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie normative.

Conclusioni:

- Le tariffe minime, e il relativo obbligo di rispetto, sono state abrogate. Restano comunque un parametro di riferimento senza il richiamo all'art.17?
- Presentare un dettagliato preventivo scritto al cliente è un obbligo di legge e, con il nuovo codice, anche un dovere deontologico.
- Nel preventivo deve essere ben distinto il compenso per prestazioni professionali dalle spese per indagini e prove. Inserire estremi Polizza R.C.
- Se il professionista ha una partecipazione nell'impresa che dovrebbe eseguire le indagini, deve renderlo noto al cliente.
- L'obbligo di utilizzare contratti o lettere d'incarico è richiamato all'art. 19 del C.D., tale documentazione è necessaria anche per ottemperare agli obblighi della legge sull'equo compenso.
- La vidimazione della parcella è necessaria solo in casi particolari (sisma 2009), quando richiesta dal committente o per la richiesta di un decreto ingiuntivo in mancanza di un accordo preventivo con il cliente.